

VERO salute



MENSILE
ANNO 6 - n. 2
febbraio 2012
€ 1,00 in Italia

solo 1 euro!

ANCORA PIÙ RIC

27 SPECIALI
rispondo
alle tue doman



FRANCESCA FIORETTI

«Confesso: ballare sul palo mi appassiona, ma non parlo di Lap Dance...»

SOLO SU VERO SALUTE

MATRIMONI MISTI

È vero che non durano?
Risponde Willy Pasini



TERZA ETA' Ecco come lo Stato tutela gli anziani che sono in difficoltà



SCLEROSI MULTIPLA
Tutto sulla super pillola che apre nuovi scenari di cura

DIETA&EROS



Giù i chili e su la passione con il menu di Cupido, per sedurre in grande stile

CIBI SCADUTI

Vanno proprio buttati o sono ancora buoni? Un aiuto per risparmiare in tutta sicurezza



BELLA SENZA BISTUR SEGRETI E TRUCCHI PER RESTARE GIOVANI

- ▶ Viso e corpo più tonici con i prodotti giusti
- ▶ I ritocchi soft per togliere rughe e macchie
- ▶ Trattamenti fai-da-te per una pelle da star



Dall'amministratore di sostegno, al tutore. Ecco come lo Stato tutela quelle persone della Terza Età non autosufficienti e in condizioni di bisogno, che sono state dimenticate dai propri figli e parenti. In caso di inadempienza, gli eredi sono chiamati davanti al giudice...

servizio dell'avvocato Camilla Cozzi, esperta di diritto della famiglia e delle persone (www.ciriello-cozzi.it)

Sono molti, in Italia, gli anziani non autosufficienti, ossia in stato di disagio fisico o psichico: lungo-degenti, depressi, affetti da patologie mentali cicliche o transitorie. Che cosa prevede il nostro ordinamento giuridico a tutela di questa categoria di persone?

I tre istituti previsti

Innanzitutto, forse pochi sanno che esiste "l'istituto dell'amministrazione di sostegno" (legge del 9 gennaio 2004, n. 6), che consente agli anziani non autosufficienti la possibilità di essere tutelati con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire.

Nel nostro ordinamento, infatti, sono previsti tre istituti per le persone prive (in tutto o in parte) di autonomia:

- **l'amministrazione di sostegno** (art. 404 c.c.);
- **l'interdizione** (414 c.c.);
- **l'inabilitazione** (415 c.c.).

Decidere quale di questi istituti sopra elencati applicare, è un compito che spetta al giudice che, in generale, negli ultimi anni è stato sempre più portato a privilegiare l'amministrazione di sostegno.

Anziani



L'UNIONE E L'AMORE FANNO LA FORZA

La vita è un ruota che gira: prima i figli hanno bisogno dei genitori per crescere, poi i genitori stessi necessitano del loro figli per affrontare la Terza Età. Purtroppo, però, non sempre i rapporti familiari rendono questo possibile.

non autosufficienti

Che cosa dice la legge

I diritti del capo famiglia

Inoltre, una cosa che forse non tutti sanno è che il genitore può richiedere ai figli gli alimenti anche se ha provocato volontariamente, o comunque colpevolmente, il proprio stato di bisogno. Eventuali torti subiti dai figli, per esempio quando ancora vivevano con il genitore, non fanno venire meno a tale obbligo.

Il legislatore, infatti, ritiene che la solidarietà familiare debba comunque sussistere senza valutazioni particolari di ordine morale, tranne nei casi in cui il genitore che chiede gli alimenti sia stato condannato per aver

commesso alcuni reati molto gravi nei confronti del figlio (art. 609 novies c.p. - vedi box con caso 1). Nel caso in cui i figli obbligati a versare gli alimenti non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione dei cibi, il genitore dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria, che provvederà secondo le circostanze.

Il reddito da pensione

Se prendiamo ad esempio la necessità di gestire il reddito da pensione, in un caso in cui non sia necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto da tutelare, il giudice opererà

sicuramente per l'amministrazione di sostegno che, sul piano pratico, costa meno e richiede procedure più snelle e al tempo stesso, sul piano etico, rispetta maggiormente la dignità dell'individuo, non attribuendogli uno stato di incapacità totale.

L'anziano amministrato, infatti, non perde la propria capacità di agire, a differenza invece di quanto avviene con l'interdizione e l'inabilitazione. Entrando più nel merito, ecco cosa accade: la legge riconosce all'amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva o di assistenza del beneficiario.

continua a pag. 86

Obbligo di assistenza da parte dei figli verso il genitore, anche quando è stato sempre "assente"

CASO 1

Il padre-padrone va mantenuto

Mario e Cristina sono fratelli e hanno un anziano padre che non è più autosufficiente e, al momento, si trova ricoverato per cure presso una struttura ospedaliera, che presto lo dimetterà. Pessimo genitore, spesso assente nella vita dei figli, l'anziano nella sua vita ha dilapidato i propri averi e ha sempre delegato la crescita di Mario e Cristina alla moglie, con cui aveva spesso discussioni molto accese, anche in presenza dei figli piccoli.

Domanda

Data la situazione, Mario e Cristina, una volta dimesso dall'ospedale, saranno obbligati a occuparsi di questo padre-padrone? E, in caso di rifiuto, potrebbe profilarsi per loro anche una responsabilità penale?

Risposta

Il padre può richiedere gli alimenti ai propri figli, anche se ha provocato comunque volontariamente o colpevolmente il proprio stato di bisogno. I figli potranno scegliere se

versare un assegno o accogliere e mantenere nella propria casa il padre. Eventuali torti subiti dai figli quando ancora vivevano col genitore purtroppo non hanno rilievo da questo punto di vista. Solo la condanna per alcuni reati commessi, ai sensi dell'art. 609 novies c.p., comporta per il genitore che chiede gli alimenti la perdita del diritto e, dunque, l'estinzione dell'obbligazione (si fa riferimento a violenza sessuale, atti sessuali con

minorenne, corruzione minorenne, violenza sessuale di gruppo). In tutti gli altri casi i figli, nella misura stabilita dal giudice, dovranno versare gli alimenti al padre che si trova in stato di bisogno. Nel caso in cui i due figli facciano mancare al loro padre i mezzi di sussistenza necessari, potrebbe configurarsi a loro carico il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza agli aventi diritto, come previsto dall'art. 570, 2 comma n. 2, c.p.

L'anziano bisognoso può rivolgersi al giudice per avere assistenza dai parenti inadempienti

CASO 2

Quando il figlio ignora la madre

Giovanna ha 55 anni, ha uno stipendio modesto e convive da molto tempo con la propria madre di 92 anni, titolare di pensione sociale. La signora Giovanna ha due sorelle e un fratello, di età compresa tra i 58 e i 65 anni, ciascuno con un proprio coniuge (le due sorelle hanno anche dei figli maggiorenti, alcuni economicamente indipendenti e che, a loro volta, si sono creati una famiglia). Il fratello è in pensione, le sorelle, invece, non hanno pensione e sono

mantenute dai mariti, a loro volta pensionati. Giovanna non riesce più a occuparsi da sola della madre sia sotto il profilo della cura quotidiana, sia sotto il profilo economico, per questo motivo vorrebbe che i fratelli iniziassero a versare alla madre un contributo economico, anche se le sorelle vedono la madre solo alle feste "comandate" e il fratello neppure in tali occasioni, visto che anni fa litigò con la madre e, da allora, tagliò i ponti con lei.

Domanda

Può Giovanna obbligare i propri fratelli a contribuire economicamente al mantenimento della madre, o a stare con lei qualche ora al giorno?

Risposta

Premesso che tutti i figli hanno l'obbligo di aiutare la madre, ciascuno in base alle proprie possibilità economiche e alla propria situazione personale, la signora Giovanna, in realtà, non può costringere i propri fratelli, neppure rivolgendosi al giudice. **Solo la madre potrà chiamare in giudizio i figli**, specificando che al momento riceve aiuti solo da una di loro, ovvero

Giovanna. A quel punto il giudice, in base alle condizioni economiche di ciascun figlio, stabilirà la misura e il modo di somministrazione degli alimenti, secondo le circostanze. **I figli potranno versare un assegno** o accogliere e mantenere nella propria casa la madre. Non potranno, però, essere costretti a trascorrere qualche ora con lei, ma **il giudice potrebbe fissare un contributo economico più alto** che serva per pagare qualcuno che stia qualche ora con l'anziana signora, lasciando a Giovanna il tempo necessario per fare altro.

segue da pag. 85

rio, nel compimento di determinati atti espressamente indicati nel decreto del giudice tutelare.

Chi paga gli alimenti

Oltre all'amministrazione di sostegno, esiste un altro articolo del Codice Civile (il 433), a tutela degli anziani che versano in stato di difficoltà e non sono quindi in grado di provvedere al proprio mantenimento da soli: l'obbligo, da parte dei figli, di versare gli alimenti. Sorgono subito spontanee alcune domande: solo i figli legittimi? E se si tratta di più figli? E poi, che cosa sono esattamente gli "alimenti"?

L'obbligo di versare gli alimenti, coinvolge in prima battuta i figli (siano essi legittimi, legittimati, naturali o adottivi), che devono rispondere

a quest'obbligo legale in proporzione alle proprie condizioni economiche e al bisogno del genitore. Tuttavia, in mancanza di figli, si ricorre agli altri parenti dell'anziano in stato di bisogno: vale a dire nipoti, genitori, ge-

nero, nuora, suoceri, fratelli e sorelle. Nei casi in cui siano presenti più figli, tutti questi sono tenuti a versare gli alimenti, naturalmente sempre in proporzione alle condizioni economiche di ciascuno (vedi box con caso 2).

Con il termine "alimenti" s'intende tutto ciò che soddisfa i bisogni elementari della vita dell'individuo (vitto, alloggio, vestiti, medicine), cosa che si può rivelare anche molto impegnativa sotto il profilo economico, dal momento

che di frequente un anziano ha bisogno di cure specialistiche o di assistenza infermieristica notturna. ●

È previsto che, in mancanza di eredi, il genitore debba poter essere mantenuto dagli altri parenti

L'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno (di solito è un membro della famiglia disponibile a ricoprire tale incarico), nel rispetto del decreto, **ha il compito di gestire tutte le problematiche connesse all'abitazione**, all'assistenza, alle scelte sanitarie. L'anziano, dunque, vedrà limitata la propria capacità legale di agire, esclusivamente in relazione a quegli atti per cui **il giudice avrà previsto espressamente l'intervento dell'amministratore di sostegno**. Può accadere, ad esempio, che per un anziano ricoverato in ospedale il giudice tutelare conferisca all'amministratore di sostegno **ogni potere di rappresentanza della persona**, compresa la possibilità di assumere decisioni inerenti le cure e le terapie mediche.